

STATUTO DEL CIRCOLO/ASSOCIAZIONE

ART. 1 - COSTITUZIONE -

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36-37-38 del Codice Civile è costituita l'associazione di promozione sociale "....." con sede sociale in

L'associazione aderisce all'ENDAS, associazione nazionale "riconosciuta" quale Associazione assistenziale, quale associazione di promozione sociale e quale ente di promozione sportiva, ed usufruisce delle relative agevolazioni e facilitazioni di legge.

ART. 2 - PRINCIPI E SCOPI GENERALI

- a). Ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività culturali, ricreative turistiche, sportive dilettantistiche, motorio sportive, assistenziali, ambientaliste, educative, di prevenzione sanitaria valorizzando in particolare le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi utilizzando i metodi del libero associazionismo;
- b). Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio;
- c). Si impegna nella promozione e nello stimolo delle libere opzioni ideali e politiche dei soci, garantendo insieme alla dialettica, anche atteggiamenti o linguaggi ai suo interno, che non offendono le diverse sensibilità e convinzioni;
- d). Può promuovere direttamente o in collaborazione con altri sodalizi lo sviluppo delle iniziative culturali, turistiche, sportive, ambientaliste;
- e). Ricerca momenti di confronto con le forze presenti nella società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche con gli enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero e dello sport.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

- a) E' un istituto unitario ed autonomo; è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i soci, che in quanto tali ne costituiscono la base sociale;
- b) Non ha finalità di lucro, intesa anche come divieto di ripartire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitali e/o proventi fra gli associati in forme indirette o differite;
- c) Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse o organizzate sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruizione liberamente nel rispetto di eventuali appositi regolamenti;
- d) Con i regolamenti /sono eventualmente disciplinate le modalità di partecipazione e di fruizione dei familiari e dei soci;
- e) In considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse;
- f) I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi di interesse e degli altri organismi in cui si articola, possono essere stabiliti da appositi regolamenti tenendo conto della normativa vigente.

ART. 4 - SOCI

- a) Possono essere soci tutti i cittadini che ne condividano le finalità;
 - b) Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto;
 - e) Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci in regola con le quote associative. Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili soci che hanno raggiunto la maggiore età;
-

d) I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota sociale annuale decisa dall'Assemblea. Tale quota *non è trasmissibile né rivalutabile*;

- alla osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni;

e) I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

- qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;

- qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'associazione;

Non sono ammesse partecipazioni temporanee alla vita associativa.

Art. 5 - GLI ORGANI

Sono organi dell'associazione

a) L'Assemblea;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente.

d) Il Collegio dei Revisori dei Conti (*facoltativo*)

e) Il Collegio dei Probiviri (*facoltativo*).

ART. 6 - L'ASSEMBLEA

a) L'Assemblea - *organo sovrano dell'associazione* - è composta da tutti i soci in regola con i versamenti. Non sono ammesse deleghe.

b) L'Assemblea:

- *approva il Bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il rendiconto patrimoniale*;

- approva il programma annuale e pluriennale di iniziativa, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;

- decide l'importo della quota associativa annuale;

- elegge gli Organi del Circolo;

- delibera la costituzione di servizi e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto;

- decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dal Collegio dei Sindaci Revisori;

- esamina i ricorsi presentati da soci avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri;

- apporta le modifiche allo Statuto.

c) L'Assemblea - sia ordinaria che straordinaria - è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

d) In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti;

e) La seconda convocazione dell'Assemblea può aver luogo almeno un giorno dopo la prima;

f) L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo in via ordinaria almeno due volte l'anno: in via straordinaria su richiesta di almeno 1/10 della base sociale o su richiesta del Collegio sindacale espressa all'unanimità. In questi casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 gg. dalla data in cui viene richiesta;

g) L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 10 giorni prima mediante avviso affisso, nella bacheca della sede sociale, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione;

h) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali;

- i) Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti;
- J) L'Assemblea per il rinnovo degli organi:
- stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo composto di norma: da un minimo di tre ad un massimo di undici e, nel caso siano organi previsti, dai membri del Collegio dei Sindaci Revisori (tre effettivi e due supplenti) ed il numero dei membri del Collegio dei Probiviri (tre effettivi e due supplenti) sulla base dell'entità numerica del corpo sociale;
 - elegge il comitato elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti il voto;
 - approva l'eventuale regolamento per le elezioni stabilendo criteri che garantiscono i diritti delle minoranze.
- k) Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con le modalità che favoriscono la partecipazione dell'intero corpo sociale;
- l) il Presidente dell'Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l'assegnazione delle cariche;
- m) La riunione del Consiglio direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in mancanza del secondo e così via; il Consiglio Direttivo uscente resta in carica per l'ordinaria amministrazione;
- n) *Le deliberazioni dell'assemblea ed i rendiconti economici e finanziari saranno resi noti ai soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.*

ART. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- a) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il presidente, ed eventualmente uno o più vicepresidenti, il segretario e l'amministratore;
- b) Il Consiglio Direttivo, inoltre fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività svolte per il conseguimento dei propri fini;
- c) Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell'attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi;
- d) Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro, da esso nominate;
- e) Il Consiglio Direttivo *dura in carica, di norma, quattro anni*. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti;
- f) Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto;
- g) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria di norma 4 volte l'anno, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o su richiesta del Collegio dei Sindaci Revisori;
- h) Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente;
- i) Il Consiglio Direttivo:
- formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'Assemblea;
 - attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - decide l'importo delle quote suppletive per determinati servizi (giochi da tavolo, piscina, campi sportivi, biblioteca, ecc);
 - propone all'Assemblea il regolamento di applicazione dello Statuto;
 - definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola secondo le indicazioni dell'Assemblea;
 - decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci;
 - decide le forme e le modalità di partecipazione alle attività organizzate nella zona e l'apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini.
-

ART. 8 - IL PRESIDENTE

- a) Il Presidente è *il legale rappresentante dell'associazione* e la rappresenta nei rapporti esterni personalmente o a mezzo di suoi delegati;
 - convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - cura l'attenzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
 - stipula gli atti inerenti l'attività;
- b) In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il vicepresidente lo sostituisce nei suoi compiti.
- c) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalla elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione

ART. 8-bis- IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- a) Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti si compone di tre membri eletti dall'assemblea con le stesse modalità del Consiglio Direttivo e durano in carica per lo stesso periodo ma che non decadono se questi dovesse decadere, per qualsiasi ragione, anticipatamente;
- b) Alla prima riunione i Sindaci eleggono un Presidente che convoca e presiede le riunioni;
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili. Ha altresì il compito di esaminare e controllare il conto consuntivo e di redigere una relazione all'assemblea sui contenuti del bilancio consuntivo;
- d) I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

ART.8-ter – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- a) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dall'assemblea dei soci tra i soci stessi e dura in carica per lo stesso periodo.
- b) Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo o di un socio dell'associazione, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci o dagli organi dell'associazione, deliberando i provvedimenti del caso;
- c) Il Collegio svolge, inoltre funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie interne all'associazione, se richiesto dalle parti;
- d) Al Collegio dei Probiviri spetta il compito di convocare l'assemblea generale dei soci in caso di omissione da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 9 - DIMISSIONI

- e) a) I soci possono dare le dimissioni in qualsiasi momento purché non siano pendenti impegni economici assunti dall'Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera all'atto della presentazione delle dimissioni;
- f) b) Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificare; c) In caso dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo spesso spetta al Presidente dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.

ART. 10 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI

- a) Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri e degli Organi delle sezioni, Società e gruppi o gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria sono completamente gratuite;
-

b) Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio del Circolo.

ART. 11 - PATRIMONIO E BILANCIO

- a) Il Patrimonio sociale dell'associazione è costituito da:
- proventi da tesseramento;
 - eventuali versamenti dei soci, dei loro familiari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative;
 - eventuali contributi pubblici;
 - proventi delle manifestazioni e delle gestioni del Circolo o della Società sportiva;
 - donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti Pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia del sodalizio;
 - beni mobili e immobili di proprietà.

ART. 12 - ESERCIZI SOCIALI

- a) *Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno;*
b) *Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario che deve essere presentato alla approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo successivo.*

ART. 13 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVE

- a) Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, oltre alla firma del Presidente può essere richiesta quella dell'Amministratore;
- b) Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione, in caso di assenza o di impedimento dei responsabili.

ART. 14 - MODIFICHE STATUTARIE

- a) Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea;
- b) Sia in prima convocazione che in seconda convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino il 50% più uno del corpo sociale.
- c) Per le variazioni imposte da futura legislazione civile o fiscale è competente il Consiglio Direttivo.

ART. 15 - SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

- a) Lo scioglimento può avvenire con decisione dell'Assemblea e con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci presenti all'Assemblea purché questi rappresentino almeno il 50% più uno del corpo sociale;
- b) *In caso di scioglimento il patrimonio residuo, dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, sentita l'autorità competente, ad associazione simile o a fini di utilità sociale;*
- c) La scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento del sodalizio.

ART. 16

Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme contenute nello Statuto Nazionale dell'ENDAS ed eventualmente nel regolamento per i CRAS ed in ultima istanza dalle leggi in materia.
